



STATUTO

*Approvato dall'Assemblea costitutiva
del 24 novembre 1950 e modificato il:*

- 09 dicembre 1965
- 26 giugno 1975
- 05 giugno 1980
- 29 maggio 1984
- 26 maggio 1988
- 22 maggio 1990
- 31 marzo 1992
- 29 maggio 1998
- 19 giugno 2009
- 10 aprile 2014
- 12 settembre 2019
- 06 giugno 2025

INDICE

Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Art. 2 - SEDE

Art. 3 - DURATA

Art. 4 - SCOPO

Art. 5 - SOCI ORDINARI

Art. 6 - SOCI AGGREGATI

Art. 7 - SOCI ONORARI

Art. 8 - SEZIONI DELL'UNIONE

Art. 9 - AMMISSIONE

Art. 10 - CONTRIBUTI ANNUALI

Art. 11 - RAPPRESENTANZA DELL'UNIONE

Art. 12 - SOSPENSIONE, ESCLUSIONE, ESPULSIONE DALL'UNIONE

Art. 13 - DECADENZA DALL'UNIONE

Art. 14 - DIMISSIONI DALL'UNIONE

Art. 15 - ORGANI DELL'UNIONE

Art. 16 - OBBLIGHI CONNESSI ALL'ASSUNZIONE DI CARICHE ASSOCIATIVE

[Art. 17 - DURATA DELLE CARICHE](#)

[Art. 18 - ASSEMBLEA GENERALE](#)

[Art. 19 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA](#)

[Art. 20 - AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA](#)

[Art. 21 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA](#)

[Art. 22 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA](#)

[Art. 23 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA](#)

[Art. 24 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA](#)

[Art. 25 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA](#)

[Art. 26 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO](#)

[Art. 27 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO](#)

[Art. 28 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO](#)

[Art. 29 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO](#)

[Art. 30 - PRESIDENTE DELL'UNIONE](#)

[Art. 31 - REVOCA DEL PRESIDENTE](#)

[Art. 32 - PRESIDENTI DI SEZIONE](#)

[Art. 33 - DIRETTORE GENERALE](#)

[Art. 34 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI](#)

[Art. 35 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI](#)

[Art. 36 - GARANTE ANTITRUST](#)

[Art. 37 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI](#)

[Art. 38 - BILANCIO](#)

[Art. 39 - REGIME FISCALE](#)

[Art. 40 - DISPOSIZIONI GENERALI](#)

Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita la "UNIONE NAZIONALE RAPPRESENTANTI AUTOVEICOLI ESTERI - UNRAE" (in seguito indicata come "UNIONE").

Art. 2 - SEDE

L'UNIONE ha sede in Roma e può avere sedi dipendenti in Italia o all'Estero. su deliberazione del Consiglio Direttivo dell'UNIONE.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'UNIONE è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà in ogni tempo essere prorogata su deliberazione dell'Assemblea.

Art. 4 - SCOPO

L'UNIONE è apolitica e non ha fini di lucro.

L'UNIONE ha i seguenti scopi a) promuovere e tutelare i legittimi interessi collettivi delle Aziende associate;

b) rappresentare le Aziende associate, collettivamente e in casi particolari anche singolarmente, nei confronti delle Autorità e di Terzi;

c) assistere, nell'ambito degli scopi dell'UNIONE, le Aziende associate;

d) costituire e mantenere rapporti con le Istituzioni e con altre associazioni, organizzazioni, enti e organi di comunicazione;

e) promuovere, studiare e seguire l'elaborazione di leggi e provvedimenti interessanti il settore automobilistico;

f) promuovere l'integrazione e la collaborazione economica per lo sviluppo del settore automobilistico, in concordanza con lo spirito e le norme di organizzazioni e trattati internazionali;

g) organizzare manifestazioni, promuovere e assecondare iniziative e costituire società di servizi che possano essere utili agli interessi delle Aziende associate e delle loro organizzazioni di vendita e di assistenza;

h) provvedere allo studio degli aspetti sia tecnici sia di altra natura che riguardino la disciplina della circolazione stradale;

i) sviluppare e consolidare tra i Soci il senso di associazione.

Per il conseguimento dei suoi scopi l'UNIONE può aderire ad altre associazioni, enti e organizzazioni nazionali e internazionali, secondo le modalità che verranno concordate di volta in volta. Le deliberazioni in materia sono di competenza del Consiglio Direttivo dell'UNIONE.

Art. 5 - SOCI ORDINARI ALL'UNIONE

possono aderire come Soci Ordinari le Aziende con sede in Italia che abbiano la rappresentanza ufficiale, la distribuzione di autoveicoli e dei loro ricambi, nonché l'assistenza tecnica di una Casa estera produttrice di autoveicoli, e che acquistino abitualmente all'estero, per loro conto e per rivendere, autoveicoli completi o incompleti, rimorchi, parti di ricambio e accessori per i suddetti veicoli.

I Soci Ordinari sono responsabili in solido per le obbligazioni assunte dall'UNIONE.

Art. 6 - SOCI AGGREGATI

L'Assemblea può ammettere a far parte dell'UNIONE, come Soci Aggregati, altre Aziende che, pur non possedendo i requisiti sopracitati, direttamente o indirettamente si occupino della vendita o dell'assistenza di autoveicoli esteri, completi o incompleti, rimorchi esteri, parti di ricambio e accessori per i suddetti veicoli.

Possono essere ammessi come Soci Aggregati anche Aziende che possiedono i requisiti sopracitati ma non intendono rivestire la qualifica di Socio Ordinario.

I Soci Aggregati:

- a) possono presenziare all'Assemblea Generale, ma non hanno diritto di voto;
- b) non possono rivestire cariche negli organi associativi dell'UNIONE;
- c) sono destinatari dei servizi dell'UNIONE riservati ai Soci, comprese le comunicazioni;
- d) possono accedere ai servizi specifici a pagamento, secondo le proprie esigenze.

Art. 7 - SOCI ONORARI

Possono essere ammessi come Soci Onorari le persone o gli Enti (es.: docenti, professionisti, istituzioni accademiche, centri di ricerca, etc.) che abbiano maturato una riconosciuta e qualificata esperienza nel settore automotive, sia in campo tecnico che amministrativo o economico, che si interessino allo sviluppo dell'UNIONE e che possano dare un contributo significativo all'attività e agli indirizzi perseguiti dalla stessa.

I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo e non hanno l'obbligo di versare le quote associative, e possono presenziare all'Assemblea Generale ma non hanno diritto di voto né accesso ai servizi.

Art. 8 - SEZIONI DELL'UNIONE

L'UNIONE potrà costituire al suo interno delle Sezioni, corrispondenti a specifici comparti del settore automobilistico, quali ad esempio Autovetture, Veicoli Industriali, Autobus, etc.

Il Consiglio Direttivo dovrà deliberare:

- a) sulla loro forma di associazione;
- b) sui diritti e doveri che incombono ai loro Soci;

- c) sui loro eventuali Regolamenti interni, che costituiranno parte integrante del presente Statuto;
- d) sulla loro eventuale autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci;
- e) sul loro eventuale scioglimento.

La costituzione o lo scioglimento di una Sezione dovranno essere ratificati dall'Assemblea Generale ordinaria alla prima data utile.

In caso di discordante interpretazione, sugli eventuali Regolamenti interni delle Sezioni prevarranno le disposizioni del presente Statuto.

Ciascuna Sezione, nell'ambito della propria Assemblea, eleggerà tramite votazione segreta il proprio Presidente di Sezione, che farà parte del Consiglio Direttivo.

All'interno di ciascuna Sezione, inoltre, potranno essere costituiti specifici Gruppi di settore. Ciascun Gruppo sarà gestito da un Coordinatore, nominato dalla Assemblea della rispettiva Sezione.

Art. 9 - AMMISSIONE

Per poter essere ammesse all'UNIONE, le Aziende interessate a divenire Soci Ordinari o Aggregati, devono presentare domanda scritta tramite lettera raccomandata R.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), confermando di accettare il presente Statuto, il Codice Etico, gli eventuali Regolamenti interni e le Linee Guida Antitrust di cui l'UNIONE si è dotata. La nomina a Socio Onorario, presuppone da parte dello stesso l'accettazione del presente Statuto, del Codice Etico, degli eventuali Regolamenti interni e delle Linee Guida Antitrust di cui l'UNIONE.

Le domande di associazione, preliminarmente esaminate – ove necessario – dalle assemblee delle Sezioni di rispettiva competenza, sono sottoposte all'esame del Consiglio Direttivo dell'UNIONE, che le può accogliere o respingere.

In quest'ultimo caso, l'UNIONE non è tenuta a comunicare all'interessato i motivi della propria decisione.

Per poter essere ammesse come Soci Ordinari o Aggregati, le Aziende la cui domanda sia stata accettata devono versare la rispettiva quota di iscrizione "una tantum", stabilita dall'Assemblea Generale per l'anno in corso, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'accettazione scritta dell'UNIONE.

Art. 10 - CONTRIBUTI ANNUALI

L'ammontare dei contributi sarà fissato anno per anno dall'Assemblea Generale, differenziato per le diverse tipologie di Soci e, ove necessario, per le diverse Sezioni e Gruppi.

I contributi saranno determinati in misura tale da garantire che l'UNIONE sia in grado di perseguire con la massima efficienza i suoi scopi e in base al principio di continuità del bilancio.

I Soci Ordinari ed Aggregati dovranno effettuare il pagamento dei contributi annuali anticipatamente in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla delibera assembleare.

I Soci ammessi nel corso dell'anno solare dovranno pagare contributi in quota parte, calcolati a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene accettata la loro domanda di associazione.

Le quote dei contributi annuali per le eventuali Sezioni con autonomia finanziaria verranno determinate, nel loro ammontare e nelle modalità di contribuzione, dalle Assemblee annuali delle Sezioni stesse, salvo ratifica dell'Assemblea Generale dell'UNIONE.

In questo caso, quota parte dei contributi annuali delle Sezioni, determinata dal Consiglio Direttivo dell'UNIONE, dovrà essere versata all'UNIONE quale contributo alle spese generali.

Le dimissioni, l'esclusione o la decadenza del Socio, come da successivi artt. 12, 13 e 14, comportano comunque il pagamento delle quote associative per l'anno in corso e la perdita di ogni diritto sul patrimonio e sull'attività dell'UNIONE.

Art. 11 - RAPPRESENTANZA DELL'UNIONE

Nessuno degli Associati può rappresentare o obbligare l'UNIONE nei confronti di terzi senza esserne espressamente autorizzato, nelle forme che la fattispecie richiede, e comunque sempre per iscritto dal Presidente dell'UNIONE previa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - SOSPENSIONE, ESCLUSIONE, ESPULSIONE DALL'UNIONE

Possono essere sospesi, esclusi o espulsi dall'UNIONE tutti i Soci che:

- a) non si conformino alle norme dello Statuto o alle decisioni degli Organi dell'UNIONE;
- b) non siano in regola con il pagamento dei contributi;
- c) si trovino in situazione di incompatibilità con gli scopi dell'Associazione, quali ad esempio l'adesione ad altre associazioni che perseguano scopi in contrasto con quelli dell'UNIONE;
- d) siano causa di pregiudizio morale o materiale per l'UNIONE, anche in relazione a condanne di particolare incidenza sulla morale;
- e) non rispettino il Codice Etico dell'UNIONE e/o le Linee Guida Antitrust e/o i Regolamenti di cui l'Associazione si è dotata.

Qualora sussista anche solo una delle predette condizioni, il Consiglio Direttivo dell'UNIONE può attivare il Collegio dei Probiviri che, dopo aver ascoltato la parte, proporrà l'eventuale provvedimento disciplinare, fino all'espulsione.

A seconda della gravità della condotta riscontrata, il Consiglio Direttivo potrà per un periodo compreso tra i sei e i dodici mesi:

- a) sospendere il Socio dai servizi dell'Associazione;
- b) sospendere il Socio dalle attività dell'Associazione;
- c) sospendere il Socio dalle cariche associative.

In casi di particolari gravità, il Consiglio Direttivo potrà:

a) escludere in modo permanente il Socio dagli organi associativi e dall'eventuale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di Terzi;

b) espellere definitivamente il Socio dall'UNIONE.

I suddetti provvedimenti diverranno esecutivi dopo la deliberazione dell'Assemblea Generale Straordinaria, presa a maggioranza qualificata dei voti spettanti a tutti gli Associati, con astensione obbligatoria da parte del Socio interessato.

Art. 13 - DECADENZA DALL'UNIONE

I Soci Ordinari che perdono i requisiti previsti dall'art. 5, primo capoverso, del presente Statuto, decadono dalla qualifica di Socio dell'UNIONE.

La decadenza diverrà esecutiva dopo la deliberazione dell'Assemblea Generale Straordinaria, presa a maggioranza qualificata dei voti spettanti a tutti gli Associati, con astensione obbligatoria da parte del Socio interessato.

Art. 14 - DIMISSIONI DALL'UNIONE

Ogni Socio può dare le dimissioni, facendo pervenire la relativa comunicazione mediante lettera raccomandata R.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Le dimissioni avranno effetto dal mese successivo a quello di ricezione della comunicazione e dovranno essere ratificate dall'Assemblea Generale ordinaria alla prima data utile.

Art. 15 - ORGANI DELL'UNIONE

Sono Organi dell'UNIONE:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) i Presidenti di Sezione;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) il Direttore Generale;
- h) il Garante Antitrust

Le cariche da a) a f) sono di natura elettiva e sono a titolo totalmente gratuito.

Al fine di poter ricoprire una carica elettiva, l'Azienda che esprime il candidato dovrà aver maturato, in qualità di Socio Ordinario, un'anzianità non inferiore a un anno dalla data di ammissione.

Art. 16 - OBBLIGHI CONNESSI ALL'ASSUNZIONE DI CARICHE ASSOCIATIVE

Ogni Componente degli Organi dell'UNIONE con l'accettazione dell'incarico si impegna a:

- a) assumere l'incarico a titolo gratuito, fatta eccezione per il Direttore Generale e il Garante Antitrust;
- b) assumere l'incarico per spirito di servizio verso le Aziende associate, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti;
- c) coinvolgere gli altri Organi dell'UNIONE per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;
- d) fare un uso riservato delle informazioni di cui viene a conoscenza in virtù della carica;
- e) mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti delle Aziende associate e delle Istituzioni, azzerando le personali opzioni aziendali e politiche nel corso dell'incarico;
- f) mantenere con le Amministrazioni e le Forze Politiche un comportamento ispirato ad autonomia e indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività amministrativa e legislativa;
- g) seguire le direttive dell'Assemblea e del proprio Organo, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l'unità del sistema verso l'esterno;
- h) trattare le Aziende associate con pari dignità, a prescindere dalle loro dimensioni;
- i) rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi non possa partecipare in modo continuativo alle riunioni dell'Organo di cui è Componente;
- j) rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la propria permanenza possa essere dannosa all'immagine dell'UNIONE.

Qualora il Socio rivesta incarichi apicali presso altre organizzazioni del settore, non potrà ricoprire alcuna carica associativa in UNRAE, salvo esplicita deroga approvata dal Consiglio Direttivo.

Art.17 - DURATA DELLE CARICHE

Le cariche di Presidente dell'Unione, Presidente di Sezione, membro del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri hanno la durata di tre anni.

Il Presidente dell'Unione e i Presidenti di Sezione potranno restare in carica per un massimo di due mandati consecutivi, compresi quelli antecedenti all'entrata in vigore del presente Statuto.

Non sussistono limiti al numero di mandati consecutivi nei quali un medesimo Socio può esprimere il Presidente dell'Unione o un Presidente di Sezione, purché costoro siano persone differenti.

La durata della carica di Direttore Generale viene definita contrattualmente tra l'UNIONE e il Direttore Generale, in base all'articolo 33 del presente Statuto.

Art. 18 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci Ordinari in regola con i pagamenti dei contributi.

Possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di voto, i Soci Aggregati in regola con il pagamento dei contributi, ed i Soci Onorari.

L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria o straordinaria.

Alle riunioni dell'Assemblea Generale partecipa il Legale Rappresentante dell'Azienda associata, o persona da questi designata facente parte del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda medesima, o il Direttore Generale dell'intera Organizzazione.

Ogni Socio Ordinario può essere rappresentato da altro Socio Ordinario mediante delega scritta in calce all'avviso di convocazione, rilasciata dal Legale Rappresentante della Azienda delegante. Ciascun delegato non può disporre in Assemblea di più di due deleghe.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la regolarità delle deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'UNIONE. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal rappresentante con la maggiore anzianità in carica all'interno del Consiglio Direttivo dell'UNIONE.

Quando sono previste votazioni a scrutinio segreto il Presidente nomina due scrutatori fra i presenti.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono affidate al Direttore Generale o a persona da lui delegata.

Il Segretario redige i verbali relativi alle riunioni dell'Assemblea e alle deliberazioni della stessa, li sottoscrive, unitamente agli scrutatori quando vi sia stata una votazione a scrutinio segreto, e li trascrive nei libri sociali.

I verbali, redatti e firmati, fanno piena fede nei rapporti fra gli Associati e ai fini dell'esecuzione delle deliberazioni.

Art. 19 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Generale ordinaria viene convocata dal Presidente dell'UNIONE, almeno una volta l'anno, nella data, nel luogo e nell'ora fissati dal Presidente e comunicata mediante lettera raccomandata R.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), da spedire a ciascun Socio almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta anche con preavviso di 8 (otto) giorni.

L'Assemblea Generale deve anche essere convocata in seguito a richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci. In tal caso i Soci richiedenti dovranno preventivamente presentare uno schema di ordine del giorno e l'avviso di convocazione dovrà essere spedito, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta, anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 20 - AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'Assemblea, nonché l'indicazione della seconda convocazione che potrà tenersi non prima del giorno successivo.

Insieme all'avviso di convocazione deve essere inviata copia del bilancio consuntivo e di quello preventivo, quando ne è prevista la discussione nell'ordine del giorno.

Art. 21 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Generale ordinaria è valida:

- in prima convocazione, allorché siano presenti, in persona o per delega, un numero di Soci portatori di almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci, determinati secondo il precedente articolo 18 1° comma;
- in seconda convocazione, trascorso almeno un giorno, quando sia presente, in persona o per delega, un numero di Soci portatori di almeno il 30% (trenta per cento) dei voti spettanti a tutti i Soci.

Art. 22 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Ogni Socio Ordinario dispone di un voto, qualunque sia il valore dei contributi versati all'UNIONE.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese con la maggioranza semplice dei votanti.

In caso di parità di voti, il Presidente dell'Assemblea decide con il proprio voto.

Per le votazioni si segue la procedura stabilita dal Presidente dell'Assemblea, salvo che una procedura diversa sia richiesta da un numero di Soci portatori di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci, determinati secondo il precedente articolo 18, 1° comma.

In ogni caso è sempre possibile adottare la modalità dello scrutinio segreto.

Art. 23 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Generale Ordinaria dell'UNIONE:

- a) elegge il Presidente;
- b) elegge le Aziende associate che compongono il Consiglio Direttivo, nelle persone dei loro Legali Rappresentanti;
- c) elegge i Revisori dei Conti, dei quali tre effettivi e due supplenti;
- d) elegge i tre componenti del Collegio dei Probiviri;
- e) approva il bilancio e il conto economico consuntivo dell'esercizio precedente;
- f) approva il bilancio e il conto economico preventivo dell'esercizio;
- g) delibera sulla misura dei contributi associativi
- h) ratifica l'ammissione dei nuovi Soci dell'UNIONE;
- i) ratifica la costituzione e lo scioglimento delle Sezioni dell'Unione;
- j) ratifica le deliberazioni delle Assemblee delle Sezioni relative all'ammontare dei contributi annuali, qualora sia stata approvata la relativa autonomia finanziaria;
- k) delibera la costituzione di Società di servizi, come previsto all'articolo 4 del presente Statuto;
- l) ratifica la nomina dei Presidenti di Sezione;

m) delibera su ogni altro argomento posto all'Ordine del Giorno.

n) può conferire cariche sociali a titolo onorifico a persone che abbiano dato, con la loro opera, particolare contributo all'UNIONE e/o al settore automobilistico o che abbiano acquisito, nell'ambito del predetto settore, particolari benemeritenze. Le persone suddette possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi dell'UNIONE.

Art. 24 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Generale Straordinaria viene convocata qualora lo ritenga opportuno il Presidente, eventualmente su iniziativa del Consiglio Direttivo dell'UNIONE oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti per tutto quanto attiene alla competenza del Collegio stesso.

In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria, il Consiglio Direttivo potrà attivare il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per le modalità di convocazione, valgono le norme dell'Assemblea Generale Ordinaria.

L'Assemblea Generale straordinaria è valida:

- in prima convocazione allorché siano presenti, in persona o per delega, un numero di Soci portatori di almeno il 60% (sessanta per cento) dei voti spettanti a tutti i Soci, determinati secondo il precedente articolo 18, 1° comma;
- in seconda convocazione, trascorso almeno un giorno, quando sia presente, in persona o per delega, un numero di Soci portatori di almeno il 40% (quaranta per cento) dei voti spettanti a tutti i Soci determinati secondo il precedente art.18, 1° comma.

Art. 25 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Generale Straordinaria dell'UNIONE delibera:

- a) la revoca del Presidente;
- b) la sospensione, esclusione o espulsione di un Socio;
- c) la decadenza di un Socio;
- d) ratifica delle dimissioni di un Socio;
- e) le modifiche dello Statuto;
- f) lo scioglimento dell'UNIONE e la destinazione del suo patrimonio;
- g) qualsiasi decisione assunta in deroga alle previsioni del presente Statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono prese a maggioranza qualificata, per la quale occorrono:

- la presenza di un numero di Aziende associate portatrici di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei voti spettanti a tutti i Soci Ordinari, determinati secondo il precedente articolo 18;
- l'approvazione con il voto favorevole di almeno l'80% (ottanta per cento) dei voti spettanti a detti Soci, determinati secondo il precedente articolo 18, 1 comma (vale a dire il 60% degli aventi diritto).

Art. 26 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dell'UNIONE è composto da 16 membri:

- a) il Presidente dell'UNIONE;
- b) i Presidenti delle Sezioni dell'UNIONE;
- c) i Legali Rappresentanti (o le persone da questi designate come previsto al terzo capoverso), delle 7 (sette) Aziende operanti nel comparto Autovetture, aventi le quote di mercato più elevate nella classifica relativa all'anno solare precedente, escludendo eventualmente l'Azienda che esprime il Presidente;
- d) i Legali Rappresentanti (o le persone da questi designate come previsto al terzo capoverso) di altre Aziende associate come Soci Ordinari, nel numero necessario a raggiungere un totale di 16 membri inclusi quelli suelencati; tali Aziende saranno individuate fra quelle che avranno presentato la propria candidatura e che avranno ricevuto il maggior numero di voti nell'Assemblea Generale Ordinaria.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, quale membro permanente, il Legale Rappresentante di ciascuna Azienda associata facente parte del Consiglio Direttivo, o persona da questi designata stabilmente facente parte del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda medesima, o il Direttore Generale dell'intera Azienda.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo, per qualsiasi causa, cessi di ricoprire all'interno della propria Azienda la carica in virtù della quale è stato nominato nel Consiglio, verrà sostituito da colui che sia stato nominato a tale carica nell'Azienda stessa.

Qualora un'Azienda, facente parte del Consiglio Direttivo, cessi di farne parte per qualsiasi causa, si provvede alla sua sostituzione con un'altra Azienda associata, mediante elezione alla prima Assemblea utile, Ordinaria o Straordinaria.

Qualora un numero di Aziende superiore a 8 (otto) cessi di far parte del Consiglio Direttivo, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea, tempestivamente e comunque entro i successivi 15 (quindici) giorni, perché provveda alla sostituzione dei componenti mancanti.

In caso di mancata convocazione, per qualsiasi motivo, da parte del Presidente entro il termine sopra indicato, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 27 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dell'UNIONE, con avviso contenente l'ordine del giorno, viene convocato dal Presidente dell'UNIONE ogni volta che questo lo ritenga necessario, e tutte le volte che lo richiedano almeno 4 (quattro) dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori dei Conti.

La richiesta di convocazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti può essere fatta solo per motivi di particolare urgenza, riguardanti la competenza del Collegio stesso. In questi casi l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve essere rimesso anche ai Revisori dei Conti, i quali possono partecipare alle rispettive sedute del Consiglio Direttivo dell'UNIONE, senza diritto di voto e limitatamente agli argomenti di loro competenza.

In casi di particolare urgenza, il Presidente può richiedere singolarmente ai Membri del Consiglio la loro opinione e agire secondo il risultato di queste consultazioni.

In questi casi il Presidente dell'UNIONE informerà il Direttore Generale, che redigerà apposito verbale o delegherà all'uopo un suo incaricato.

Art. 28 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dell'UNIONE:

- a) esamina i bilanci consuntivi e preventivi, redatti con la supervisione del Direttore Generale;
- b) esprime pareri e formula proposte in relazione all'emanazione o all'applicazione di Leggi e di Decreti comunque interessanti le Aziende associate;
- c) delibera sull'accettazione di benefici e di donazioni;
- d) delibera la quota parte dei contributi annuali delle eventuali sezioni con autonomia finanziaria, da destinare a contributo alle spese generali dell'UNIONE come da precedente art. 10;
- e) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale o finanziario che ecceda i limiti di spesa del bilancio preventivo ovvero le disponibilità derivate dai contributi ordinari, conferendo specifico incarico al Presidente e/o al Direttore Generale affinché possano, con firma singola o congiunta, compiere detti atti, determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo dell'UNIONE, inoltre, salvo ratifica dell'Assemblea Generale:

- a) delibera sulle ammissioni delle Aziende;
- b) nomina i Membri dei Consigli di Amministrazione, nonché gli Amministratori Delegati o Unici, delle Società costituite dall'UNIONE;
- c) nomina il Direttore Generale, fissandone il trattamento contrattuale ed economico;
- d) delibera sull'adesione dell'UNIONE ad altre associazioni, enti od organizzazioni nazionali o internazionali e ne stabilisce le modalità;
- e) procede ai sensi dell'articolo 12 del presente Statuto;
- f) elabora proposte di modifica dello Statuto dell'UNIONE.

Art. 29 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'UNIONE sono prese a maggioranza semplice dei presenti e sono valide con la presenza di almeno 8 (otto) rappresentanti delle Aziende componenti il Consiglio Direttivo.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi è stato chiamato a sostituirlo.

È sempre possibile adottare la modalità dello scrutinio segreto.

Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate al Direttore Generale o a persona da lui delegata.

Il Segretario redige i verbali relativi alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle deliberazioni dello stesso, e li sottoscrive unitamente al Presidente o a chi è stato chiamato a sostituirlo.

I verbali, redatti e firmati, fanno piena fede nei rapporti fra gli Associati e ai fini dell'esecuzione delle deliberazioni e sono resi disponibili a richiesta dei Soci Ordinari interessati.

Art. 30 - PRESIDENTE DELL'UNIONE

Il Presidente dell'UNIONE viene eletto dall'Assemblea Generale Ordinaria tra i legali rappresentanti delle Aziende associate come Soci Ordinari.

Per la validità dell'elezione del Presidente si richiede il voto favorevole di almeno il 70% (settanta per cento) dei presenti.

Il Presidente dell'UNIONE:

- a) rappresenta la stessa a ogni effetto di Legge e di Statuto, e ne ha la firma;
- b) dà attuazione agli indirizzi deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, secondo le norme statutarie;
- c) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea e al Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare la rappresentanza dell'UNIONE e la firma. La delega deve essere redatta in forma scritta.

Nei casi di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal membro del Consiglio Direttivo dell'UNIONE con la maggiore anzianità in carica.

In caso il Presidente passi ad altra Azienda associata, che potrà essere o non essere già rappresentata nel Consiglio Direttivo decadrà dalla carica e, nel periodo di vacatio, subentrerà ad interim nel ruolo il Consigliere anagraficamente più anziano tra quelli in carica. Saranno poi il Consiglio Direttivo e successivamente l'Assemblea Generale a deliberare in merito, conferendo o meno la fiducia al Presidente che era stato eletto come espressione della precedente Azienda. In caso positivo, il Presidente eletto proseguirà il mandato fino a regolare scadenza, altrimenti il Presidente ad interim convocherà quanto prima l'Assemblea Generale per l'elezione del nuovo Presidente.

Anche in caso di vacatio della carica di Presidente dell'Unione, a seguito dell'uscita dall'Unione del Socio che lo esprime o delle dimissioni della persona dall'incarico, il ruolo di Presidente verrà svolto ad interim dal Consigliere anagraficamente più anziano tra quelli in carica. In tal caso, però, il Presidente ad interim convocherà direttamente quanto prima l'Assemblea Generale per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 31 - REVOCA DEL PRESIDENTE

La revoca del Presidente può essere proposta dal Consiglio Direttivo o dalla maggioranza semplice (50% + 1) dei Soci Ordinari.

La proposta motivata di revoca dovrà essere sottoposta al giudizio dell'Assemblea Straordinaria, come da art. 25.

Art. 32 - PRESIDENTI DI SEZIONE

Il Presidente di Sezione è Responsabile di una Sezione specifica che l'Assemblea Generale dell'UNIONE eventualmente delibera di costituire, di cui all'art.8 del presente Statuto.

Ciascun Presidente di Sezione è ammesso di diritto nel Consiglio Direttivo dell'UNIONE.

In caso il Presidente di Sezione passi ad altra Azienda associata della medesima Sezione, che potrà essere o non essere già rappresentata nel Consiglio Direttivo, decadrà dalla carica, e nel periodo di vacatio subentrerà ad interim nel ruolo il Presidente dell'Unione. Saranno poi il Consiglio Direttivo e successivamente l'Assemblea Generale, previa consultazione dei Soci della Sezione, a deliberare in merito, confermando o meno la fiducia al Presidente di Sezione che era stato eletto come espressione della precedente Azienda. In caso positivo, il Presidente eletto proseguirà il mandato fino a regolare scadenza, altrimenti il Presidente ad interim convocherà quanto prima l'Assemblea di Sezione per l'elezione del nuovo Presidente.

In caso di vacatio della carica di Presidente di una Sezione, a seguito dell'uscita dall'Unione del Socio che lo esprime o delle dimissioni della persona dall'incarico o del suo passaggio ad altra azienda associata di altra Sezione, il ruolo di Presidente di Sezione viene svolto ad interim dal Presidente dell'Unione.

Successivamente, la Sezione interessata eleggerà ai sensi dell'Art. 8 il Presidente di Sezione, che farà parte del Consiglio Direttivo per la rimanente durata del mandato.

Art. 33 - DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale dell'UNIONE:

- a) dirige le attività dell'UNIONE ed è responsabile della relativa struttura organizzativa;
- b) esplica tutti gli atti di ordinaria amministrazione e le altre funzioni che il Presidente gli delega o gli affida;
- c) fornisce un costante contributo di idee e di programmi per lo sviluppo dell'UNIONE;
- d) rappresenta l'UNIONE, su delega del Presidente, nei rapporti inerenti all'attività istituzionale nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei terzi;
- e) è Direttore delle Sezioni che l'Assemblea Generale dell'UNIONE eventualmente delibera di costituire;
- f) è di diritto il Segretario dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo dell'UNIONE;
- g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi statuari e di ogni gruppo o commissione istituiti per l'esame di particolari questioni.

In modo particolare, il Direttore Generale provvede:

- a) alla esecuzione delle decisioni e delle deliberazioni degli Organi dell'UNIONE;
- b) a favorire e sviluppare i rapporti con le Istituzioni, con le Associazioni di settore e con i Media;
- c) alla presentazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo al Consiglio Direttivo;
- d) alla supervisione sulla tenuta dei libri sociali;

e) al monitoraggio delle attività inerenti la gestione dei contributi associativi deliberati dall'Assemblea dei Soci.

Art. 34 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea fra i Soci Ordinari non appartenenti al Consiglio Direttivo.

In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare, tra i suoi componenti, il proprio Presidente.

Il Collegio adempie alle sue funzioni ispettive sulla gestione economico-contabile dell'UNIONE e ne riferisce al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Generale.

In particolare, il Collegio verifica:

- a) la regolare tenuta della contabilità sociale;
- b) la corrispondenza dei bilanci e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- c) la consistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale;
- d) quant'altro si riferisce alla gestione economico-contabile dell'UNIONE.

Nei compiti del Collegio dei Revisori dei Conti è compresa l'attività di supporto e di controllo della gestione economico-contabile delle società collegate all'Associazione.

Art. 35 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri eletti dall'Assemblea fra i Soci Ordinari non appartenenti al Consiglio Direttivo o al Collegio dei Revisori dei Conti.

In occasione della sua prima riunione, il Collegio provvede a nominare, tra i suoi componenti, il proprio Presidente.

Il Collegio ha il compito di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere:

- tra le diverse Aziende associate all'UNIONE che facciano ricorso all'arbitrato dell'UNIONE;
- fra singole Aziende associate e l'UNIONE stessa;

segnalate al Collegio dalle Aziende stesse o dagli Organi associativi.

Il giudizio arbitrale del Collegio dei Probiviri è valido solo se preso in presenza di tutti i suoi Componenti.

Art. 36 - GARANTE ANTITRUST

Il Garante Antitrust è preposto alla vigilanza e al controllo sulle attività associative, per assicurare che queste si svolgano in piena coerenza con il diritto della concorrenza e con le regole associative stabilite al riguardo.

In particolare, il Garante Antitrust verifica il rispetto e l'applicazione delle "Linee Guida dell'UNIONE in materia di Antitrust", con riferimento, tra l'altro, agli incontri ed alle attività di scambio informazioni fra Aziende concorrenti.

Il Garante antitrust è da un professionista esperto in materia di diritto antitrust, scelto sulla base di comprovati requisiti, nominato dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Garante avrà un'autonoma capacità di verifica senza necessità di preventive autorizzazioni o consensi e potrà intervenire alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

Il Garante relazionerà periodicamente su base almeno annuale al Consiglio Direttivo, agli altri organi di controllo e a coloro che siano eventualmente chiamati a disporre sanzioni internamente all'Associazione, attestando l'esito delle attività dei controlli eseguiti e delle risultanze emerse.

Verranno istituiti idonei flussi informativi da e verso Il Garante, che sarà dotato di una casella di posta elettronica indipendente e resa conoscibile anche a terzi.

Art. 37 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

La riunione del Consiglio Direttivo può svolgersi con alcuni o tutti gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

In particolare, è necessario che sia consentito:

a) al Presidente della riunione, anche a mezzo di propri incaricati, di:

- accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- regolare lo svolgimento della adunanza;
- constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) al Segretario della riunione, di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) a tutti gli intervenuti, di partecipare:

- alla discussione;
- alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- all'esame dei documenti oggetto della discussione;
- all'invio di documenti.

In tal caso, la riunione si riterrà svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il Segretario della riunione.

La partecipazione "da remoto" alle riunioni associative è considerata al pari della presenza fisica, e le stesse si svolgono con le medesime regole previste negli Articoli precedenti da 18 a 26, adeguate alla particolare modalità operativa.

Art. 38 - BILANCIO

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, sotto la supervisione del Direttore Generale, si provvederà alla compilazione del relativo inventario e dei bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre al Presidente e al Consiglio Direttivo dell'UNIONE entro il 31 marzo e all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria entro il 30 giugno dell'anno successivo.

I proventi dell'UNIONE sono costituiti da:

- quote d'iscrizione e quote di associazione stabilite dall'Assemblea;
- contributi fissati dall'Assemblea;
- proventi vari.

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili e immobili e dai valori che a qualsiasi titolo verranno in legittimo possesso dell'UNIONE;
- dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Presidente e al Consiglio Direttivo dell'UNIONE, a cura del Direttore Generale, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato.

Parimenti, di ogni variazione di patrimonio, a qualunque causa dovuta, il Consiglio Direttivo dell'UNIONE dovrà essere immediatamente informato nella sua successiva riunione.

Durante la vita dell'UNIONE è in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'UNIONE, l'Assemblea nomina i liquidatori che provvederanno alla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 39 - REGIME FISCALE

L'UNIONE è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 148, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico imposta sul reddito) e dall'art. 4, comma 2 e comma 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'esenzione dall'imponibilità dei corrispettivi delle quote associative e contributive.

Art. 40 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di Associazioni non riconosciute ed i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, nonché le normative vigenti nelle materie che coinvolgono l'attività dell'UNIONE.

F.to *Michele Crisci*
Pierandrea Fabiani Notaio